

Regolamento recante la disciplina della gestione economale della spesa di cui all'art. 10 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, da parte delle direzioni centrali e dei servizi dell'Amministrazione regionale

SOMMARIO

- art. 1 finalità e principi
- art. 2 caratteristiche della gestione economale della spesa
- art. 3 nomina dell'economo
- art. 4 tipologia di spesa cui è riservata la gestione economale della spesa
- art. 5 modalità di pagamento
- art. 6 adempimenti dell'economo nella gestione economale della spesa
- art. 7 entrata in vigore

art. 1 finalità e principi

1. Il presente regolamento disciplina le procedure e i limiti per il ricorso alla gestione economale della spesa, in alternativa alla procedura ordinaria, nella conduzione dell'attività istituzionale da parte delle direzioni centrali e dei servizi dell'Amministrazione regionale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).
2. Il ricorso alla gestione economale della spesa è effettuata in ossequio alle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) nonché dei principi contabili applicati, con particolare riferimento al "*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*" di cui all'Allegato 4/2 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

art. 2 caratteristiche della gestione economale della spesa

1. Alla gestione economale della spesa si ricorre, nel rispetto delle soglie di spesa massime stabilite nel presente regolamento, per ragioni di immediatezza e urgenza, ovvero di economicità dell'azione amministrativa, al fine di garantire una maggiore speditezza nella realizzazione dei propri compiti istituzionali.

art. 3 nomina dell'economo

1. Alla gestione economale della spesa provvede l'economo.
2. L'economo è nominato con provvedimento del Dirigente ovvero del soggetto comunque individuato Centro unico di responsabilità amministrativa, con specifica indicazione delle spese e dei corrispondenti capitoli del bilancio regionale sui quali è autorizzato ad operare.
3. Il provvedimento di nomina è trasmesso alla Direzione competente in materia di finanze per l'aggiornamento dell'Anagrafe degli economisti e la conseguente predisposizione della delega al potere di firma dei mandati di pagamento, nonché alla Corte dei Conti per quanto di competenza.

art. 4 tipologie di spesa cui è riservata la gestione economale della spesa

1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, la gestione economale, in alternativa alla procedura ordinaria della spesa, trova applicazione per le seguenti tipologie di spesa:
 - a) le spese di cui all'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001) ovvero:
 - 1) spese per l'acquisto e la manutenzione di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per un importo complessivo non superiore a 2.000 euro al netto dell'IVA;

- 2) spese per l'acquisto e la manutenzione di materiali e attrezzature necessarie per l'espletamento dell'attività istituzionale, diverse da quelle di cui al comma 1, lett. a), n. 1), del presente articolo, per un importo complessivo non superiore a 2.000 euro al netto dell'IVA;
 - 3) spese per la partecipazione del personale a specifici corsi, seminari, convegni, iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale per un importo complessivo non superiore a 2.000 euro al netto dell'IVA;
 - 4) spese di rappresentanza per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro al netto dell'IVA;
 - 5) spese per la realizzazione e l'organizzazione delle attività a supporto del Comitato di direzione di cui all'articolo 32 bis della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali) per un importo complessivo non superiore a 1000 euro al netto dell'IVA;
- b) spese di cui all'articolo 8, comma 52 bis, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), necessarie a dare esecuzione alle procedure di affidamento di contratti pubblici quali, in particolare, la contribuzione all'Autorità nazionale anticorruzione in sede di affidamento di lavori, servizi e forniture dovuta all'atto dell'attivazione delle procedure di selezione del contraente, di competenza esclusiva del Servizio centrale unica di committenza (C.U.C.) della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro al netto dell'IVA;
 - c) gettoni di presenza, indennità e rimborso spese a componenti di organi collegiali;
 - d) spese di giustizia inerenti alle cause in carico all'Avvocatura della Regione;
 - e) spese per esecuzioni di lavori in amministrazione diretta, necessari all'espletamento dell'attività istituzionale, ivi compresi gli interventi posti in essere per la salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del patrimonio floro-faunistico della Regione FVG, sino un importo complessivo non superiore a 7.000 euro al netto dell'IVA;
 - f) spese per la piccola manutenzione del patrimonio immobiliare regionale, per un importo complessivo non superiore a:
 - 1) 2.000 euro al netto dell'IVA per l'acquisto di beni in pronta consegna atti a garantire la funzionalità degli immobili,

- 2) 3.000 euro al netto dell'IVA per l'acquisto di servizi di manutenzione e riparazione atti a garantire la funzionalità degli immobili;
- g) spese per interventi di manutenzione e riparazione urgenti degli automezzi in dotazione all'Amministrazione regionale per un importo complessivo non superiore a:
 - 1) 2.000 euro al netto dell'IVA per l'acquisto di beni in pronta consegna atti a garantire la funzionalità degli automezzi;
 - 2) 3.000 euro al netto dell'IVA per l'acquisto di servizi di manutenzione e riparazione atti a garantire la funzionalità degli automezzi;
- h) spese per fornitura di utenze telefoniche, acqua, energia elettrica, gas e gasolio;
- i) spese per valori bollati;
- j) spese per carburante;
- k) spese postali;
- l) imposte, tasse e altri diritti erariali;
- m) biglietti per mezzi di trasporto, pedaggi, accessi a zone a traffico limitato (ZTL) e parcheggi;
- n) spese per quotidiani.

art. 5 modalità di pagamento

1. L'economo effettua il pagamento delle spese previa presentazione di fatture o note di addebito, ovvero di altra documentazione giustificativa, ed acquisizione dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale, laddove tale attestazione sia richiesta.
2. L'economo provvede al pagamento della spesa mediante emissione di ordinativi secondari o mediante il prelievo di buoni nei limiti di importo consentiti dalla normativa di settore vigente in materia di transazioni in contanti.
3. Conformemente a quanto richiamato nel paragrafo 6.4 dell'Allegato n. 4/2 al Decreto legislativo n. 118 del 2011, recante il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, qualora l'economo ricorra al prelievo a mezzo buoni per effettuare il pagamento in contanti, è tenuto, come gli altri agenti contabili, alla giurisdizione della

Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti, e come tale soggiace all'obbligo della resa del conto giudiziale alla Corte dei Conti medesima.

art. 6 adempimenti dell'economista nella gestione economica della spesa

1. L'economista è tenuto a presentare, con cadenza trimestrale, al Dirigente, ovvero al soggetto comunque individuato come Centro unico di responsabilità amministrativa, un elenco delle spese sostenute, corredato da idonea documentazione a supporto, al fine di consentire la regolarizzazione contabile sui capitoli operativi di spesa da parte del soggetto che riveste tale qualifica.
2. Il mancato adempimento nei termini degli obblighi posti in capo all'economista, di cui al comma 1 del presente articolo, pregiudica la corretta e tempestiva contabilizzazione delle spese effettuate dall'economista da parte del Dirigente o comunque del soggetto individuato come Centro unico di responsabilità amministrativa.
3. I fondi anticipati all'economista per l'espletamento delle proprie attività sono restituiti, per la parte non spesa, entro la fine dell'esercizio, al fine di consentire la corretta contabilizzazione delle spese effettuate in capo al Dirigente o al soggetto comunque individuato come Centro unico di responsabilità amministrativa.

art. 7 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE